UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

(VALIDA PER TIROCINI SVOLTI AL DI FUORI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Fabrizio Vicentini, Direttore della sede di Roma, nato a Roma, il 29/05/1971, domiciliato per la carica in L.go Francesco Vito, 1 Roma

E

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA, codice fiscale n. 00935650903, con sede legale in SASSARI SS, Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), rappresentata da Fulvio Moirano, Direttore Generale, nato/a a Quiliano (SV) il 16/12/1952

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, soggetti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato da AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Le modalità, i tempi di svolgimento, il numero di studenti frequentanti le attività formative relative ai tirocini sono concordati tra le parti in coerenza con le procedure esistenti.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:

* il nominativo del tirocinante;
* i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
* le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4).

ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
* svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 4

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti

Roma, il __ /__ /____

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
VICENTINI FABRIZIO
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE/02133120150
17.10.2018 17:45:48 CEST

FIRMA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA